

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.**

## **Art. 52**

*Contributi per il miglioramentodella produzione zootecnica(programma 3.1.7.)*

- 1.** Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.800 milioni per l'anno 1993.
- 3.** La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione di un piano di riorganizzazione del settore dei servizi zootecnici regionali che preveda la costituzione di un unico ente a partire dall' 1 gennaio 1994.